

**CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
CANALE GIANDOTTI**

STATUTO

T I T O L O I

Natura giuridica - Sede - Fini - Comprensorio

Articolo 1

Il Consorzio di bonifica di secondo grado, costituito ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 con il decreto reale 28 settembre 1939, n. 8288, per lo studio, l'esecuzione e l'esercizio delle opere irrigue di interesse comune a più consorzi, assume la denominazione di "Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Canale Giandotti".

Esso è retto dal presente statuto.

Il Consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha sede in Bologna.

Articolo 2

Fanno parte del Consorzio di secondo grado i seguenti enti assegnatari di una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui il Consorzio stesso dispone:

- Consorzio di bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara;
- Consorzio di bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio;
- Consorzio di bonifica Valli di Vecchio Reno;
- Consorzio della Bonifica Reno Palata;
- Consorzio della Bonifica Renana;
- Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale;
- Consorzio di bonifica della Romagna Centrale;
- Consorzio di bonifica Savio e Rubicone;
- Consorzio di bonifica della Provincia di Rimini;
- Comune di Ravenna;
- Enichem s.p.a.

Possono entrare a far parte del Consorzio altri enti, aziende e soggetti indicati all'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 ai quali, in quanto diretti utilizzatori delle opere del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, venga assegnata una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui lo stesso Consorzio dispone. Sull'accoglimento delle relative domande di adesione si pronuncia il Consiglio dei Delegati, ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

Le rappresentanze degli associati ammessi a far parte del Consorzio di secondo grado a mente del precedente comma - nominate con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 8 del presente statuto - entrano in carica all'inizio del ciclo amministrativo successivo a quello nel corso del quale viene accolta la relativa adesione. Tuttavia, anche durante il ciclo amministrativo nel corso del quale vengono nominate, sono ammesse a far parte del Consiglio dei Delegati del Consorzio in soprannumero, con diritto di voto.

Articolo 3

Ai fini della trasformazione degli ordinamenti produttivi nel comprensorio, nel quadro delle convenienze economiche sociali, il Consorzio espleta le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dall'autorità, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

- a) allo studio, alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi e da invasi, nonché dai canali adduttori di interesse comune ai

- territori delle provincie di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna e Forlì, territori identificati nelle corografie allegata agli atti costitutivi ed allo statuto del Consorzio;
- b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell'asta dei predetti canali adduttori e dei manufatti ad essi inerenti;
 - c) alla distribuzione dell'acqua agli associati;
 - d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;
 - e) al coordinamento, ai sensi dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei Consorzi elementari per l'esecuzione delle opere di irrigazione e per l'integrazione di queste con le opere del Consorzio di secondo grado al fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo;
 - f) al riordino delle utenze e delle utilizzazioni idriche;
 - g) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di consorzio idraulico, nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
 - h) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
 - i) allo svolgimento di attività sperimentali, dimostrative, divulgative e di assistenza tecnica.

Tra i compiti del Consorzio rientra anche quello di promuovere e di incoraggiare la costituzione di cooperative e di altri organismi associati, nonché le iniziative tendenti alla qualificazione professionale degli operatori agricoli.

Il Consorzio potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa di interesse comune a più associati volta ad intensificare, ad estendere e a rendere più conveniente l'utilizzazione delle risorse idriche a favore dei settori agricolo ed extra-agricolo e ad integrare o a modificare la struttura dei canali adduttori di cui al secondo comma, lett. a) del presente articolo, per renderli idonei ad altre utilizzazioni che non ne compromettano l'efficienza nei riguardi dello scopo principale. Può infine proporsi il raggiungimento di tutti i fini economici e sociali consentitigli dalla legge.

Il riparto fra gli associati dell'acqua concessa in derivazione dal Po, dovrà essere approvato dalla autorità che esercita le funzioni di tutela e di vigilanza.

Articolo 4

Il comprensorio del Consorzio di secondo grado è costituito dal complesso dei comprensori dei Consorzi di primo grado che fanno parte del Consorzio stesso, ed è distinto in due Sezioni.

Della prima Sezione fanno parte i comprensori dei Consorzi di primo grado posti in sinistra del fiume Reno, e cioè del Consorzio di bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara, del Consorzio di bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio, del Consorzio di bonifica Valli di Vecchio Reno, del Consorzio della Bonifica Reno Palata, nonché gli enti ed i soggetti operanti nei medesimi comprensori.

Della seconda Sezione fanno parte i comprensori dei Consorzi di primo grado posti in destra del fiume Reno, e cioè del Consorzio della Bonifica Renana, del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, del Consorzio di bonifica della Romagna Centrale, del Consorzio di bonifica Savio e Rubicone, del Consorzio di bonifica della Provincia di Rimini, nonché gli enti ed i soggetti operanti nei medesimi comprensori, ed in particolare il Comune di Ravenna e l'Enichem s.p.a.

T I T O L O II

Organi del Consorzio

Articolo 5

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio dei Delegati;
- b) le Delegazioni di Sezione;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 6

Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extra-agricoli e da cinque membri nominati dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel cui territorio ricade la massima parte del comprensorio del Consorzio di secondo grado.

Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extra-agricolo: fanno parte del settore agricolo i Consorzi di bonifica di primo grado; fanno parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ai quali viene assegnata una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui dispone il Consorzio di secondo grado.

Articolo 7

I Delegati da nominarsi dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono designati, nel numero di uno per ciascuna Provincia, dai rispettivi organi deliberanti competenti.

Articolo 8

I Delegati da nominarsi dagli associati sono assegnati distintamente ai settori agricolo ed extra-agricolo.

Ripartita per il numero dei Delegati da nominarsi dagli associati la dotazione idrica globale derivabile dal fiume Po, e venutasi in tal modo a determinare la "dotazione idrica unitaria", è assegnato ai settori agricolo ed extra-agricolo un numero di Delegati proporzionale alle dotazioni idriche unitarie di cui i rispettivi settori sono titolari.

Nel caso in cui gli associati del settore extra-agricolo non raggiungano, globalmente o singolarmente, la dotazione idrica unitaria, a ciascuno di essi viene comunque assegnato un Delegato: tuttavia, complessivamente, tali Delegati non possono superare il numero di sei. Se il numero degli associati del settore extra-agricolo è superiore al numero complessivo dei Delegati attribuiti al settore, i criteri da seguirsi per la relativa assegnazione sono determinati dagli associati dello stesso settore extra-agricolo. La assegnazione dei Delegati nominati dagli associati extra-agricoli alle Delegazioni di Sezione è determinata dal Consiglio dei Delegati.

Nell'ambito dei due settori, rispettivamente, ciascun associato nomina un Delegato per ogni dotazione idrica unitaria assegnata. Agli associati la cui dotazione idrica sia inferiore a tale quota unitaria è peraltro, ove possibile, assegnata la rappresentanza di un Delegato. Nel caso in cui si verifichi tale ipotesi, si procede

innanzi tutto alla attribuzione di un Delegato agli associati che non raggiungono la dotazione idrica unitaria. I rimanenti posti vengono ripartiti fra gli associati proporzionalmente alle rispettive dotazioni; ove da questa ultima operazione risultino posti non attribuiti, i medesimi sono assegnati agli associati con resti più elevati.

I Delegati degli associati del settore agricolo (Consorzi di bonifica ed idraulici elementari) sono nominati tra gli appartenenti al rispettivo settore dei consorziati agricoli.

Articolo 9

Le Delegazioni di Sezione sono costituite dai Delegati nominati dagli associati che operano nel territorio della sezione.

Le Delegazioni di Sezione sono organi consultivi con parere vincolante sulle materie contemplate alle lettere b), c), d), e) del successivo art. 12.

La assegnazione dei Delegati nominati dagli associati extra-agricoli alle Delegazioni di Sezione è determinata dal Consiglio dei Delegati.

Articolo 10

Non possono essere nominati quali Delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non hanno la cittadinanza italiana;
- e) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i funzionari pubblici che esercitano compiti di vigilanza e di tutela sulla amministrazione del Consorzio, salvo quanto previsto all'art. 20 ai sensi di legge;
- g) il personale del Consorzio di secondo grado e degli associati in servizio o collocati in quiescenza da meno di due anni;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- l) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente Delegati gli ascendenti ed i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Articolo 11

Spetta al Consiglio dei Delegati:

- a) eleggere tra i Delegati nominati dagli associati il Presidente e dieci membri della Deputazione amministrativa;
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare in merito alle domande di adesione al Consorzio di secondo grado, a mente del precedente art. 2, nonché alla ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po, fermo restando il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 3;
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto del Consorzio;

- e) deliberare sui regolamenti, sul regolamento organico e disciplinare del personale e sulle norme per il funzionamento dei servizi;
- f) deliberare sul progetto generale e sui progetti di massima delle opere di interesse comune alle due sezioni;
- g) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- h) determinare il perimetro interessato alle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'art. 38, quando esse riguardano le due sezioni, le entrate e le spese da attribuire alle singole gestioni;
- i) deliberare sul riparto delle spese comuni fra le due sezioni in cui è distinto il comprensorio e sul riparto delle spese delle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'art. 38, quando esse interessano in tutto o in parte i comprensori delle due sezioni;
- l) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- m) di approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- n) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 15 lett. h);
- o) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio e per l'attività di bonifica;
- p) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- q) redigere, alla scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da inviare agli associati almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato stesso;
- r) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- s) deliberare in merito alle iniziative di cui al penultimo comma dell'art. 3;
- t) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione;
- u) deliberare sulle materie di cui alle lettere b), c), d) del successivo art. 12 su conforme parere della Delegazione di Sezione interessata.

Articolo 12

Spetta a ciascuna Delegazione di Sezione:

- a) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente di sezione il quale rappresenta la sezione stessa nella Deputazione amministrativa;
- b) formulare proposte con parere motivato sul riparto delle spese fra gli associati che operano nel territorio della sezione e sul riparto delle spese delle gestioni speciali di cui al secondo comma dell'art. 38 quando esse interessano la sola sezione;
- c) formulare proposte con parere motivato sui progetti di massima delle opere di interesse esclusivo della sezione;
- d) formulare proposte con parere motivato sulla contrazione di mutui di interesse esclusivo della sezione, salva la competenza della Deputazione amministrativa giusta l'art. 15 lett. h);
- e) formulare proposte con parere motivato sul perimetro interessato alle gestioni speciali di cui al secondo comma del successivo art. 38 quando esse riguardano esclusivamente il comprensorio della sezione;
- f) trattare le altre questioni di interesse specifico della sezione e formulare al riguardo le opportune proposte al Consiglio dei Delegati e della Deputazione amministrativa.

Articolo 13

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione amministrativa, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata recante l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 36, penultimo comma.

Le Delegazioni di Sezione vengono convocate dal Presidente ogni volta che il Presidente stesso, il Vice Presidente di Sezione o la Deputazione amministrativa lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Delegati della Sezione.

Le riunioni del Consiglio e delle Delegazioni hanno luogo di norma nella sede consorziale.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Delegati almeno sette giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma da inviarsi non meno di tre giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un quinto dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva.

T I T O L O I I I

Deputazione amministrativa

Articolo 14

La Deputazione amministrativa è composta dal Presidente, dai Vice Presidenti di Sezione e da dieci membri, eletti a termini degli artt. 11 e 12, lett. a).

Articolo 15

Spetta alla Deputazione amministrativa:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) predisporre i regolamenti, il regolamento organico e disciplinare del personale, le norme per il funzionamento dei servizi da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;
- d) provvedere alla assunzione ed al licenziamento del personale;
- e) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consorziale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nonché proporre le variazioni al bilancio preventivo;
- f) deliberare sui servizi di esattoria, tesoreria e cassa;
- g) deliberare sui ruoli di contribuzione elaborati sulla base del piano di riparto e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui

- contributi consorziali per la copertura della quota di spesa delle opere pubbliche a carico degli associati;
- i) deliberare sui progetti esecutivi, sulle perizie di variante e sulle relative domande di concessione;
 - l) stabilire i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
 - m) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - n) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonché sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili;
 - o) deliberare sulle licenze o concessioni temporanee;
 - p) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei Delegati, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
 - q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
 - r) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
 - s) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 16

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Delegati in occasione della riunione immediatamente successiva.

Articolo 17

La Deputazione amministrativa viene convocata non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione hanno luogo di norma nella sede consorziale.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Deputati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai Deputati almeno 24 ore prima della adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei Deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

T I T O L O I V

Presidente – Vice Presidente - Delegato Ministeriale

Articolo 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il Direttore generale ed i Direttori dei servizi;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consorziali;
- c) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione amministrativa;
- d) sovrintende alla gestione del Consorzio ed assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello Statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione degli appalti, forniture e servizi;
- i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- l) delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione stessa, escluse quelle indicate all'art. 15 lettera s) e all'art. 16. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di trenta giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consorzio è sostituito dal Vice Presidente di Sezione più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente del Consorzio è sostituito dal secondo Vice Presidente.

Articolo 19

I Vice Presidenti presiedono le Delegazioni di Sezione in caso di assenza o di impedimento del Presidente e rappresentano la sezione nella Deputazione.

Essi coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 20

Il Ministero per le politiche agricole e la Regione Emilia-Romagna possono nominare, ai sensi della vigente legislazione, un proprio Delegato, il quale acquista la qualità di componente del Consiglio dei Delegati e della Deputazione amministrativa, in aggiunta agli altri membri, con voto deliberativo.

T I T O L O V

Disposizioni comuni

Articolo 21

L'elezione a Presidente, a Vice Presidente ed a Deputato deve essere comunicata dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi a tutti gli eletti alle cariche sociali entro cinque giorni dalla data della votazione.

Nel caso in cui taluno degli eletti intenda non accettare la carica conferitagli, deve comunicarlo al Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro i dieci giorni successivi a quello della ricezione della comunicazione di nomina. Verificandosi tali ipotesi, al suo posto subentra chi, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.

Anche in questo caso valgono le procedure indicate nel presente articolo agli effetti della comunicazione e della non accettazione della elezione.

Qualora la sostituzione non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 26.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione.

Articolo 22

I componenti gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Articolo 23

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza della amministrazione uscente.

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri componenti della Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto della accettazione di cui al precedente articolo 21.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno del ciclo amministrativo, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo anno del ciclo amministrativo.

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora perfezionate le nomine, come previsto all'art. 21, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 24

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificamente delle dimissioni dalla carica di Delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma precedente.

Articolo 25

La scadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati o della Deputazione amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 30.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi dell'interessato.

La cessazione dalla carica dei Delegati comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Articolo 26

Quando il Presidente, i Vice Presidenti ed alcuno dei Deputati cessano dalla carica per qualsiasi motivo, dev'essere convocato entro trenta giorni il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

In caso di decadenza, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dei Delegati, gli associati sono tenuti a sostituirli entro novanta giorni dalla vacanza.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Articolo 27

Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione.

Articolo 28

Le adunanze del Consiglio e delle Delegazioni di Sezione sono valide con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica; quelle della Deputazione con la presenza di almeno otto componenti, tra cui il Presidente od uno dei Vice Presidenti.

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente o dei Vice Presidenti, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Articolo 29

Il Direttore generale ed i Direttori dei servizi del Consorzio intervengono alle sedute del Consiglio dei Delegati, delle Delegazioni di Sezione e della Deputazione amministrativa con voto consultivo. Le funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore del Servizio amministrativo. Se si discutono questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore generale e i Direttori dei servizi, questi ultimi lasciano la sala e funge da segretario il più giovane dei presenti.

Durante le riunioni degli organi statutari possono essere chiamati a fornire chiarimenti su determinate questioni dipendenti del Consorzio ed anche altre persone.

Articolo 30

Il Delegato o il Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri Delegati o deputati ed astenersi dal partecipare alla discussione ed alla relativa deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione, nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Articolo 31

Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone, ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le deliberazioni di cui all'art. 11, lettera c (aventi ad oggetto la ripartizione tra gli associati delle dotazioni idriche nell'ambito della portata concessa al Consorzio di secondo grado in derivazione dal Po), assunte a maggioranza assoluta, sono valide ove le stesse importino modifiche proporzionali alle dotazioni in atto di tutti gli

associati. In caso contrario, è richiesto anche il preventivo, formale consenso degli associati interessati.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta nella stessa adunanza, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 30, primo comma, non sono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti, nè ai fini del computo dei voti.

Articolo 32

Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

Articolo 33

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli atti che rappresentano allegati di provvedimenti deliberativi debbono essere tenuti per due giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.

Articolo 34

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i successivi 6 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Articolo 35

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali ed ottenerne copia, ad eccezione degli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

T I T O L O VI

Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 36

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati. Uno dei tre membri effettivi potrà essere nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna, fra i funzionari di questa; in mancanza di tale richiesta sarà nominato fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti o fra le persone di particolare competenza amministrativa e contabile.

La Presidenza del Collegio spetta al revisore nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna, od al revisore nominato, in mancanza della anzidetta richiesta, fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti. Negli altri casi il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio dei Delegati fra i Revisori effettivi.

Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 10 del presente Statuto ad esclusione della lettera f) di esso.

Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei Delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni, nonché sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei Delegati. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione amministrativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi o supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza, i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.

T I T O L O VII

Amministrazione

Articolo 37

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

T I T O L O VIII

Contribuenza

Articolo 38

Le spese consorziali e le relative contabilità vengono suddivise fra le seguenti gestioni:

- gestione generale delle opere di interesse comune a tutti gli associati;
- gestione delle opere di interesse comune agli associati appartenenti alla prima Sezione;
- gestione delle opere di interesse comune agli associati appartenenti alla seconda Sezione.

Possono essere anche costituite gestioni speciali per opere interessanti una parte del comprensorio di una Sezione o di entrambe le Sezioni.

Articolo 39

Le spese per il funzionamento del Consorzio di secondo grado che eventualmente non risultassero coperte dagli introiti derivanti al Consorzio stesso dallo svolgimento delle proprie attività di istituto, sono poste a carico degli associati in misura direttamente proporzionale alla dotazione idrica assegnata ad ognuno di essi secondo il riparto approvato dalla competente autorità ai sensi del precedente articolo 3.

Articolo 40

Le spese relative alla costruzione dell'impianto di sollevamento dal Po e delle opere accessorie sono ripartite in misura proporzionale alla dotazione idrica assegnata, distintamente per i comprensori di I e II categoria.

Le spese di manutenzione e di esercizio afferenti all'impianto di sollevamento dal Po ed alle relative opere accessorie, sono ripartite come segue:

- a) le spese di manutenzione, compreso l'eventuale dragaggio del Po; quelle per il personale fisso addetto all'impianto; i canoni erariali di concessione: in parti proporzionali alla dotazione idrica assegnata ad ogni associato;
- b) le spese per l'energia elettrica e per il personale straordinario all'impianto: quanto al corrispettivo di potenza impegnata ed al personale straordinario, in parti proporzionali alla portata d'acqua messa a disposizione di ogni associato; quanto al consumo di energia ed all'eventuale supero di potenza, in parti proporzionali ai volumi d'acqua effettivamente derivati da ciascun associato.

Le spese di espurgo e diserbo del Cavo Napoleonico, che non siano di competenza dello Stato come afferenti alla manutenzione dell'opera idraulica di II

categoria, sono ripartite proporzionalmente ai volumi d'acqua posti a disposizione di ciascun associato. Alle spese suddette concorrono inoltre gli associati che immettono nel Cavo Napoleonico acque di bonifica in proporzione del volume immesso.

Articolo 41

Le spese di costruzione, di manutenzione e di esercizio delle opere a servizio dei territori della prima Sezione sono ripartite secondo le seguenti modalità:

- a) opere di attingimento dal Cavo Napoleonico (sifoni a servizio dell'ex Consorzio Canale di Cento ed impianto di sollevamento di S. Agostino) e tronco del canale adduttore compreso tra l'impianto di sollevamento di S. Agostino e l'impianto di sollevamento di Cento: in proporzione alla intera dotazione idrica assegnata ai singoli associati interessati e costituita, precisamente, da m^3/s 4,5 per il Consorzio della bonifica Reno Palata e da m^3/s 2,5 per il Consorzio di bonifica Valli di Vecchio Reno;
- b) impianto di sollevamento di Cento e tronco del Canale adduttore dall'impianto stesso all'inizio del comprensorio del Consorzio della bonifica Reno Palata: in proporzione alle seguenti dotazioni idriche: Consorzio della bonifica Reno Palata, m^3/s 4,5; Consorzio di bonifica Valli di Vecchio Reno m^3/s 0,5;
- c) tronco del canale adduttore dall'inizio del comprensorio del Consorzio della bonifica Reno Palata al collettore delle acque alte del medesimo Consorzio: interamente a carico del Consorzio della bonifica Reno Palata;
- d) opera di derivazione dal Cavo Napoleonico a servizio di singoli associati (sifoni a servizio dell'ex Consorzio Cavo Tassone): a carico di tali medesimi associati.

Articolo 42

Le spese relative alle opere a servizio degli associati della seconda Sezione sono ripartite come segue:

- a) le spese di costruzione del canale adduttore a servizio dei territori della seconda Sezione dal Cavo Napoleonico al suo termine e dei relativi manufatti, in essi compresi gli impianti di sollevamento della Crevenzosa e di Pieve di Cento, le chiaviche di derivazione, gli scaricatori e gli impianti di sollevamento a servizio dei canali secondari di risalita; le spese di costruzione della traversa mobile sul Reno a Volta Scirocco e quelle per la sistemazione a vettore irriguo dei Canali Riolo e della Botte: in parti direttamente proporzionali alla dotazione idrica assegnata a ciascun associato distintamente per i comprensori di I e II categoria;
- b) le spese di manutenzione, di espurgo e di sorveglianza inerenti al canale adduttore, agli impianti di sollevamento della Crevenzosa e di Pieve di Cento ed alla traversa mobile sul Reno a Volta Scirocco: in parti direttamente proporzionali alla dotazione idrica assegnata a ciascun associato;
- c) le spese di manutenzione, di espurgo e sorveglianza dei canali Riolo e della Botte per la quota relativa alla loro funzione di vettori irrigui: in parti direttamente proporzionali alla dotazione idrica assegnata a ciascun associato. Tale quota sarà determinata mediante convenzioni da stipularsi tra il Consorzio di secondo grado ed il Consorzio della Bonifica Renana: con la medesima convenzione saranno altresì regolati i rapporti tra il Consorzio di secondo grado e la Bonifica Renana inerenti al funzionamento del sistema scolante ed irriguo che la stessa Bonifica Renana aveva precedentemente all'esercizio del sistema del Canale Emiliano Romagnolo. Con analoghe convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Consorzio di secondo grado ed i singoli Consorzi elementari inerenti alle eventuali interferenze fra i sistemi scolanti ed irrigui di detti Consorzi con il sistema del Canale Emiliano Romagnolo;

- d) le spese per il personale fisso di macchina e di guardiania degli impianti della Crevenzosa e di Pieve di Cento e della traversa mobile sul Reno a Volta Scirocco: in parti direttamente proporzionali alla dotazione idrica assegnata a ciascun associato per i territori serviti da detti impianti;
- e) le spese di manutenzione degli edifici derivatori agli incili dei canali secondari e le spese di personale di macchina e guardiania degli impianti di sollevamento a servizio dei canali di risalita, saranno sostenute dal Consorzio di secondo grado, ma faranno carico ai singoli associati derivatari;
- f) le spese per l'energia elettrica e per il personale straordinario per gli impianti della Crevenzosa e di Pieve di Cento: quanto al corrispettivo di potenza impegnata e al personale straordinario, in parti direttamente proporzionali alla portata d'acqua messa a disposizione di ogni associato; quanto al consumo di energia ed all'eventuale supero di potenza, in parti proporzionali ai volumi d'acqua effettivamente derivati da ciascun associato;
- g) le spese di energia elettrica e del personale straordinario per il funzionamento della traversa mobile sul Reno a Volta Scirocco: in parti direttamente proporzionali ai volumi d'acqua derivati dal relativo invaso da ogni singolo derivatario.

Articolo 43

Durante l'esecuzione dei lavori, il contributo dovuto dagli associati nelle spese effettivamente sostenute per la costruzione delle opere e per la loro conservazione (manutenzione e personale fisso agli impianti e di guardiania), sarà posto a carico degli associati che già hanno a disposizione, in tutto o in parte, la dotazione idrica loro assegnata, fino all'ammontare della prevista quota di spesa ad essi spettante, riferita alle dotazioni parziali o totali di cui sopra, ad opere ultimate.

La ripartizione fra i singoli associati, per quanto riguarda le spese sostenute per la costruzione delle opere, sarà effettuata, distintamente per i comprensori di I e II categoria, in proporzione alla portata d'acqua resa disponibile per ciascun associato.

L'ammontare della presunta quota di spesa a carico di ciascun associato, ad opere ultimate, sarà periodicamente rideterminato sulla base degli oneri effettivamente sostenuti dal Consorzio di secondo grado per la costruzione e conservazione delle opere già eseguite, degli oneri risultanti da preventivi aggiornati di spesa per la costruzione delle opere ancora da eseguire e per la conservazione delle stesse.

L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dal consorzio di secondo grado sull'importo massimo da attribuirsi, ai sensi dei precedenti commi, agli associati cui è stata messa a disposizione l'acqua, sarà posta a carico di tutti gli associati distintamente per i comprensori di I e II categoria, in ragione proporzionale alla dotazione idrica loro assegnata, ma non ancora posta a disposizione.

Gli oneri di finanziamento relativi a tale eccedenza, maturati sino al momento in cui l'acqua sarà resa disponibile ai singoli associati, saranno ripartiti fra tutti gli associati in ragione della dotazione idrica loro assegnata.

Articolo 44

Le spese relative alle gestioni speciali vengono ripartite secondo i criteri che per ciascuna di queste saranno stabiliti dal Consiglio dei Delegati, a termini del precedente art. 11, lettera i).

Articolo 45

Le norme contenute nei precedenti articoli di questo titolo in merito al riparto tra gli associati agricoli ed extra-agricoli delle spese relative alla costruzione delle opere del sistema del Canale Emiliano Romagnolo, eccedenti il contributo dello Stato, si intendono riferite alle concessioni assentite con la osservanza del regime finanziario previsto dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. Agli effetti della determinazione di tali spese in ragione del regime finanziario riferito alla classifica dei comprensori di bonifica in prima o in seconda categoria, gli associati appartenenti al settore extra-agricolo vengono considerati alla stregua dei Consorzi di bonifica ed idraulici elementari (associati agricoli) nel cui comprensorio operano.

Successivamente alla emanazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la spesa relativa alle opere del sistema del Canale Emiliano Romagnolo è posta a totale carico dello Stato in forza dell'art. 21 di tale medesimo provvedimento.

Le spese relative alla costruzione di opere che, in dipendenza della loro utilizzazione da parte degli associati extra-agricoli, non venissero interamente assunte a carico dello Stato, saranno ripartite, per la quota eccedente il contributo statale, tra i medesimi associati extra-agricoli secondo i criteri che verranno specificamente determinati.

Articolo 46

Ai nuovi associati ammessi a far parte del Consorzio di secondo grado ai sensi dell'art. 2 del presente statuto, potrà fare carico una quota, non superiore al rapporto tra la dotazione idrica assegnata e la risorsa idrica complessiva di cui l'ente dispone, della spesa attualizzata già sostenuta a titolo di costruzione e manutenzione delle opere del sistema del Canale Emiliano Romagnolo eccedente i contributi pubblici, nonché a titolo di funzionamento dell'ente.

Detta quota verrà accreditata ai Consorzi di primo grado che tale spesa hanno sostenuto, in proporzione alla spesa da ciascuno sopportata, su apposito fondo destinato a contribuire alla realizzazione di opere di distribuzione della risorsa idrica nei rispettivi comprensori. Detto fondo sarà altresì alimentato, a titolo di ristoro dei predetti costi e sino a concorrenza degli stessi, con quote parte degli introiti derivanti al Consorzio dalle eventuali utilizzazioni civili e industriali della risorsa stessa, secondo norme stabilite da apposito regolamento.

Articolo 47

Agli effetti del riparto tra gli associati delle spese di manutenzione e di esercizio delle opere del sistema del Canale Emiliano Romagnolo secondo i criteri contenuti nei precedenti articoli di questo titolo, dovrà essere tenuto conto anche del periodo in cui la utilizzazione delle opere avviene e della durata di essa.

Nel caso in cui tali spese siano state effettuate per consentire gli impieghi extra-agricoli delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo, tali medesime spese fanno carico esclusivamente agli associati extra-agricoli.

Articolo 48

I contributi a carico degli associati imposti con i criteri di riparto di cui ai precedenti articoli, vengono riscossi a mezzo ruolo.

Per quanto attiene alle partite contenute nel ruolo del Consorzio di secondo grado facenti carico ai Consorzi elementari di bonifica, viene iscritto vincolo sui ruoli dei Consorzi medesimi i cui esattori pertanto versano direttamente all'esattore del Consorzio di secondo grado, alle rispettive scadenze, le rate di contributo consorziale dovute.

Ciascuno dei Consorzi elementari è obbligato ad imporre a carico dei proprietari consorziati, secondo le norme del proprio Statuto, i contributi risultanti dal ruolo emesso dal Consorzio di secondo grado.

All'uopo i Consorzi elementari funzionano come Consorzi di contribuzione nei riguardi del Consorzio di secondo grado, i cui ruoli vengono notificati ai Consorzi elementari e ai loro esattori tempestivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sui ruoli consorziali possono essere rilasciate delegazioni di pagamento a garanzia dei finanziamenti provvisori e dei mutui occorrenti per l'adempimento dei fini statutari.

Nel caso vengano richiesti, i Consorzi elementari sono peraltro obbligati a rilasciare sui propri ruoli le delegazioni necessarie a garantire le operazioni anzidette contratte dal Consorzio di secondo grado.

I contributi imposti ai sensi del presente articolo sono oneri reali sui fondi dei contribuenti dei Consorzi elementari, e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria.

Articolo 49

Gli associati agricoli ed extra-agricoli non aventi la veste di Consorzio di bonifica ove impongano oneri tributari a mente delle vigenti legislazioni sono tenuti ad applicare la normativa di cui al precedente articolo 48.

Nel caso in cui non sia possibile applicare la soprarichiamata procedura, i criteri che gli associati dovranno seguire, sia agli effetti dell'assolvimento degli oneri contributivi del Consorzio di secondo grado, sia agli effetti della prestazione di garanzie idonee alla contrazione delle operazioni di finanziamento, saranno determinati all'atto del perfezionamento della rispettiva adesione.

Articolo 50

Qualora gli associati non adempiano agli obblighi di cui al precedente articolo, il Presidente, previa deliberazione della Deputazione amministrativa, ne riferisce all'autorità che esercita le funzioni di vigilanza e tutela perché provveda in via surrogatoria a norma dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Nel caso in cui, data la natura dell'associato, tale procedura non possa trovare applicazione, verranno adottate le norme contemplate dalla legislazione ordinaria.

Articolo 51

La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata a mezzo di esattore speciale unico al quale possono anche essere conferite le funzioni di tesoriere.

Nel caso in cui i Consorzi elementari non provvedano al versamento tempestivo delle quote iscritte a loro carico, l'esattore predetto ha facoltà, ai sensi delle leggi vigenti, di pignorare presso i singoli esattori dei Consorzi inadempienti e, ove occorra, anche per delega, le sufficienti quote parti, libere da vincoli dei ratei, dei tributi consorziali riscossi con i ruoli esecutivi loro affidati.

Il Tesoriere, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio di secondo grado, provvede all'incasso delle entrate consorziali, ed entro i limiti stabiliti dal bilancio, dà esecuzione ai mandati di pagamento.

I ruoli, gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento sono firmati dal Presidente e dal Direttore del Servizio amministrativo.

* * *

Il presente statuto è stato approvato – ai sensi dell'art. 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 – dalla Giunta della Regione Emilia Romagna nella seduta del 30 gennaio 1976.

Le modifiche successivamente apportate con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 59 del 10 luglio 1997 agli articoli 2, 4, 6, 7, 11 lett. C), 31 e 46 sono state approvate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna nella seduta dell'11 maggio 1998, con delibera n. 661, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3759 del 17 giugno 1998.